

- in relazione alle configurazioni zonali del sistema elettrico, l'Autorità, nel rammentare la propria competenza in materia, ha rappresentato che questa è finalizzata alla promozione della concorrenza e alla tutela degli utenti del sistema, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge che l'ha istituita;
- circa l'esenzione dell'accesso di terzi agli *interconnector*, l'Autorità ha proposto, in conformità con quanto disposto dall'art. 63, par. 4, del regolamento (UE) 943/2019, di valutare l'opportunità di conferire alla medesima questa competenza, oggi ancora in capo al Ministero dello sviluppo economico;
- in tema di ridispacciamento, l'Autorità ha suggerito di conferirle le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione, in base al criterio di mercato di cui all'art. 13; ciò, infatti, risulterebbe coerente con l'art. 40, par. 5, della direttiva 2019/944/UE, che attribuisce esplicitamente all'Autorità la facoltà di valutare e di concedere una deroga al criterio di mercato, qualora la fornitura di servizi ancillari non relativi alla frequenza non sia economicamente efficiente e, più in generale, in linea con le sue competenze in materia di dispacciamento e di monitoraggio dei mercati.

Memoria in merito all'audizione relativa all'esame degli schemi di decreto legislativo di recepimento del c.d. Pacchetto di misure sull'economia circolare

Con la memoria 25 maggio 2020, 179/2020/II/rif, l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni in ordine agli schemi di decreto legislativo di recepimento che compongono il c.d. Pacchetto di misure sull'economia circolare.

In considerazione della piena attuazione dei principi di cui all'art. 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, l'Autorità, nell'ambito del quadro di competenze assegnate dal legislatore, ha rappresentato la necessità che lo schema di decreto legislativo in esame sia integrato rispetto ai seguenti profili:

- razionalizzazione e disciplina del *"sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti"* (comma 1, lettera d) del citato art. 16). Tale attività, infatti, rende necessario un raccordo con le competenze in materia di regolazione tariffaria del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati attribuite all'Autorità dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche in considerazione dell'opportunità di elaborare un sistema coordinato di segnali, tariffari e fiscali, volti al miglioramento delle *performance*. Questo coordinamento appare particolarmente significativo, con riguardo alla prevenzione della *"formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti"* (lettera d), n. 1), dell'art. 16) e all'individuazione di *"uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio 'chi inquina paga'"* (lettera d), n. 2), dell'art. 16);
- definizione di una riforma del *"tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549"* (lettera d), n. 3), dell'art. 16), in coordinamento con l'Autorità che, in considerazione delle competenze in tema di individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, può certamente contribuire in maniera efficace a individuare adeguati segnali di efficientamento e di sostenibilità della tassazione eco-ambientale;
- intervento di *"razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto"* (comma 1, lettera m), dell'art. 16); in proposito, l'Autorità reputa essenziale ribadire l'urgenza di un'opera di riordino del quadro normativo settoriale, al fine di tenere in considerazione le modifiche intervenute nella *governance* multilivello del settore, a seguito dell'attribuzione alla stessa Autorità delle competenze di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

CAPITOLO 2

- provvedimento in ordine alle attribuzioni delle regioni e, più specificatamente, all'attuazione delle "previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo" (n. 6.2) della lettera m) dell'art. 16), al fine di addivenire a una celere operatività degli enti di governo di ambito (EGA). A tal fine, l'Autorità ritiene che potrebbe risultare utile valutare il potenziamento dei poteri sostitutivi connessi ai casi di mancata costituzione degli EGA da parte delle regioni e di mancata adesione agli EGA da parte dei comuni.

Anche rispetto a tale ultima tematica, l'Autorità si è resa disponibile a fornire il proprio contributo, in termini di monitoraggio e di segnalazione in merito alla riorganizzazione degli assetti locali del settore.

Memoria in merito al disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 'Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale'"

Con la memoria 31 luglio 2020, 300/2020//com, l'Autorità ha formulato le proprie osservazioni e proposte in merito a talune disposizioni presenti nel decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, per la sua conversione in legge.

In particolare, l'Autorità si è focalizzata sulle disposizioni del decreto che attengono alle materie ricomprese nelle proprie competenze e, segnatamente:

- su quanto disposto, con riferimento ai settori energetici:
 - all'art. 56, comma 2, in materia di partecipazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alle procedure del GSE in caso di ripotenziamenti o rifacimenti;
 - all'art. 57, comma 12, in materia di definizione di tariffe di fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli elettrici, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e pubblico;
 - all'art. 60, comma 3, relativo alla predisposizione biennale da parte di Terna del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
 - all'art. 60, comma 6, in tema di inclusione di infrastrutture per approvvigionamento del gas nell'ambito della rete nazionale di trasporto del gas, ai fini del rilancio delle attività produttive nella Regione Sardegna;
- su quanto previsto, riguardo ai settori ambientali e, in particolare, al settore idrico:
 - all'art. 2, comma 4, con riguardo all'affidamento di lavori relativi alle infrastrutture idriche;
 - all'art. 9, comma 1, lettera d), in tema di modalità e deroghe applicabili anche: i) ai commissari nominati nei casi di inerzia e di inadempimento nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art. 1, comma 516, della legge n. 205/2017; ii) al Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 (come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18);
 - all'art. 41, comma 1, in merito agli obblighi informativi per il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;
 - agli artt. 50 e 51, al fine di razionalizzare le procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

Memoria nell'ambito del ciclo di audizioni sull'individuazione delle priorità per l'utilizzo del *Recovery Fund*

Con la memoria 28 settembre 2020, 348/2020/II/com, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, l'Autorità ha formulato le proprie proposte in merito all'individuazione delle priorità per l'utilizzo del *Recovery Fund*.

In particolare, l'Autorità ha evidenziato come, condividendo l'esperienza maturata negli anni di attività e utilizzando gli strumenti esistenti, possa fornire a Governo e Parlamento, per i settori regolati, garanzie di corretta selettività degli interventi e di controllo di coerenza tra progetto, piano, obiettivo e sfida, anche attraverso l'impiego degli strumenti già in uso nell'attività regolatoria. L'Autorità ha, altresì, evidenziato di essere in grado di svolgere un'efficace azione di monitoraggio dell'attuazione finanziaria e dei flussi finanziari destinati ai soggetti attuatori dei progetti e degli investimenti, assicurandone una gestione tempestiva e puntuale, anche attraverso l'ente strumentale Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Inoltre, l'Autorità ha rilevato di poter svolgere efficacemente le attività di verifica della rispondenza dei progetti/interventi ai criteri di ammissibilità individuati dalla Commissione europea, quali l'appartenenza a un pacchetto coerente di investimenti e riforme, la conformità con il PNIEC e con gli altri Piani definiti in sede europea.

Infine, l'Autorità si è resa disponibile ad ampliare coerentemente il proprio ambito di attività e ricomprendere la misurazione degli impatti economici, ambientali e sociali dei singoli interventi, nonché a garantire la misurabilità del contributo degli interventi al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Memoria in merito all'affare sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti

Con la memoria 6 ottobre 2020, 370/2020/II/eel, l'Autorità, consapevole del difficile contesto economico attuale, aggravato dalle dimensioni pandemiche della crisi sanitaria da Covid-19, ha inteso contribuire al dibattito su quale sia il modello di mercato più adeguato alla gestione del sistema elettrico in uno scenario di transizione energetica, che vedrà attuare scelte importanti, in relazione all'attuazione della decarbonizzazione e della progressiva integrazione del settore elettrico con quello del gas naturale sostenibile e di nuovi vettori energetici quali il biometano e, in prospettiva, l'idrogeno.

Nella memoria l'Autorità ha richiamato alcune tematiche sulle quali si era già espressa in passato, ma che assumono nel contesto attuale un'estrema rilevanza, in considerazione della continua evoluzione verso la piena sostenibilità, l'efficienza e la circolarità, e della sempre maggiore interdipendenza tra i settori dell'energia e dell'ambiente. La memoria si è, dunque, soffermata su:

- partecipazione delle risorse non abilitate, ivi incluse le risorse diffuse, al mercato per il servizio di dispacciamento;
- sistemi di accumulo;
- oneri generali di sistema;
- tariffe applicate ai clienti domestici di energia elettrica;

CAPITOLO 2

- ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica;
- centralità del consumatore;
- autoconsumo individuale e collettivo e comunità energetiche.

Memoria in merito al disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

Con la memoria 24 novembre 2020, 498/2020/II/com, l’Autorità ha fornito alla Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera il proprio contributo, in termini di osservazioni e proposte, in merito a talune disposizioni presenti nel disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Segnatamente, l’Autorità:

- con riferimento all’art. 136, in tema di istituzione del Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica, ha suggerito che le siano assegnate le attività in ordine alla misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare, come già prospettato dal legislatore al momento dello stralcio dei commi 2 e 3 dell’art. 136 del disegno di legge in analisi;
- relativamente all’art. 140, in materia di incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali, ha rilevato l’opportunità di prevedere forme di incentivazione ai fini dell’adozione di sistemi di misurazione puntuale anche a favore di territori comunali diversi da quelli richiamati nella disposizione in questione, nonché di essere sentita nell’ambito del processo di adozione del previsto decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi della transizione ecologica), per la definizione dei criteri e delle modalità attuative delle disposizioni in analisi;
- in merito all’art. 150, sul Fondo per la perequazione infrastrutturale, ha segnalato l’opportunità di limitare la misura prevista ai settori diversi da quelli regolati; per tali settori – e in particolare per quello idrico –, infatti, l’Autorità esegue periodicamente la ricognizione dello stato delle infrastrutture, dei connessi obiettivi di qualità tecnica individuati a livello locale, sulla base degli standard definiti con la delibera 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr (per il contenimento delle perdite idriche, per la riduzione delle interruzioni della fornitura, per il miglioramento della qualità dell’acqua erogata, per il miglioramento del sistema fognario e depurativo) e della conseguente programmazione degli investimenti necessari sul territorio, richiedendo, tra l’altro, il dettaglio del cronoprogramma per la loro attuazione, anche evidenziando se si tratti di opere di rilevanza strategica.

Pareri e proposte al Governo

Parere alla Regione Piemonte in merito allo schema di legge relativo alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

Con la delibera 17 marzo 2020, 68/2020/II/eel, l’Autorità ha espresso il proprio parere parzialmente favorevole alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 12, comma 1-*quinquies*, del novellato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in merito al disegno di legge recante “Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico”, osservan-

do, in particolare, che la documentazione acquisita non rende disponibili tutti gli elementi necessari per esprimere il parere richiesto. Infatti, il provvedimento demanda alla giunta regionale la determinazione delle modalità di "quantificazione dei ricavi normalizzati", limitandosi a riprendere il dettato del richiamato art. 12, comma 1-*quinquies*, senza ulteriori specificazioni; né il disegno di legge impone alla giunta di attenersi ai criteri contenuti nelle linee guida dell'Autorità, benché tale intenzione sembrerebbe emergere dalla relazione di accompagnamento.

L'Autorità ha, infine, osservato che la previsione secondo cui l'aggiornamento proporzionale alle variazioni, non inferiori al 5%, dell'indice Istat (Istituto nazionale di statistica) relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione sia applicato alla sola componente fissa del canone risulta aderente a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida.

Parere alla Regione Lombardia in merito allo schema di legge relativo alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

Con la delibera 17 marzo 2020, 73/2020/I/eel, l'Autorità ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*quinquies*, del novellato decreto legislativo n. 79/1999, in merito al disegno di legge trasmesso dalla Regione Lombardia, purché siano apportate al testo le precisazioni di seguito indicate:

- modalità per evitare il doppio conteggio dell'energia elettrica ceduta a titolo gratuito, eventualmente prevedendo che tale precisazione sia demandata alla giunta regionale, nel rispetto delle linee guida dell'Autorità (qualora l'energia elettrica resa disponibile a titolo gratuito sia monetizzata come indicato dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23), ovvero stabilendo a quali ore attribuire l'energia elettrica resa disponibile gratuitamente, in quanto la parte variabile del canone tiene conto di prezzi orari dell'energia;
- che i dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete siano richiesti a Terna e non al GME (Gestore dei mercati energetici) o al GSE;
- che siano esplicitati i casi in cui è richiesto ai concessionari di installare e di mantenere in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta netta (ossia i casi di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari).

Parere alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in merito allo schema di legge relativo alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

Con la delibera 15 settembre 2020, 337/2020/I/eel, l'Autorità ha espresso in parte il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*quinquies*, dell'innovato decreto legislativo n. 79/1999, in merito al disegno di legge trasmesso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, richiamando però l'attenzione sulla circostanza che la documentazione trasmessa dalla Regione non rende disponibili tutti gli elementi necessari per esprimere il parere, in quanto il richiamato disegno di legge demanda a un regolamento regionale la determinazione delle modalità di "quantificazione dei ricavi normalizzati", limitandosi a riprendere il dettato del richiamato art. 12, comma 1-*quinquies*, senza ulteriori specificazioni; tuttavia, il disegno di legge prevede che il regolamento regionale sia emanato in conformità alle indicazioni dell'Autorità.

CAPITOLO 2

Al fine, quindi, di formulare il previsto parere, qualora non venga confermato il vincolo secondo cui il regolamento regionale deve essere emanato in conformità alle indicazioni dell'Autorità, risulta necessario prendere preventiva visione dello schema di regolamento regionale con cui saranno più puntualmente definite le modalità di determinazione della componente variabile del canone dovuto dai concessionari per l'utilizzo delle derivazioni a fine idroelettrico.

Parere alla Regione Emilia-Romagna in merito allo schema di legge relativo alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

Con la delibera 17 novembre 2020, 470/2020/I/eel, l'Autorità ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*quinquies*, dell'innovato decreto legislativo n. 79/1999, in merito al progetto di legge trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna, specificando, tuttavia, l'esigenza di apportare al testo acquisito talune precisazioni, con particolare riguardo: all'esplicitazione delle modalità di calcolo della componente variabile del canone; alla definizione delle modalità con cui evitare la doppia contabilizzazione derivante dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione dell'energia a titolo gratuito; all'esplicitazione del caso degli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata in relazione all'energia elettrica prodotta netta, anziché alla produzione immessa in rete.

Parere in merito allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica

Con la delibera 24 novembre 2020, 497/2020/I/eel, l'Autorità ha espresso il proprio parere favorevole in merito allo schema di decreto finalizzato a individuare le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche di cui all'art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 124/2017. A complemento del parere trasmesso, però, l'Autorità ha anche richiesto di modificare lo schema di decreto al fine di:

- prevedere che tutte le campagne di comunicazione istituzionali e le iniziative informative siano coordinate, per assicurare univocità alla strategia e tempestività e chiarezza dei messaggi;
- indicare le modalità di finanziamento delle attività informative;
- prevedere che il rapporto di monitoraggio sull'evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e la pubblicità delle offerte e dei servizi sia elaborato dall'Autorità utilizzando le informazioni provenienti dal Sistema informativo integrato (SII), arricchite, qualora necessario, da quelle degli operatori; tale rapporto deve essere predisposto con cadenza semestrale, a partire da luglio 2021 e fino a fine 2022;
- prevedere all'art. 3 per la disciplina del servizio a tutele graduali di: eliminare, al comma 1, lettera a), l'indicazione "caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti" relativa alla definizione delle aree territoriali; eliminare, al comma 1, lettera a), le indicazioni sulla fissazione di una quota di mercato massima assegnabile a un singolo operatore, stabilendo al contempo la fissazione di una soglia massima alle aree assegnabili a ciascun partecipante quantificata sulla base dei volumi totali di energia prelevata dai clienti

oggetto delle procedure concorsuali; eliminare, al comma 1, lettera b), l'indicazione del tempo di tre anni come durata massima di erogazione del servizio; fare in modo che i meccanismi incentivanti di cui al comma 1, lettera c), non debbano essere introdotti necessariamente, ma possano essere definiti qualora le caratteristiche dei clienti, come non disalimentabilità, siano tali da incidere notevolmente sul rischio legato alle ordinarie modalità di recupero del credito; eliminare la previsione delle forme di rendicontazione periodica e il loro contenuto ex comma 1, lettera e); eliminare la previsione di specifici obblighi rispetto alle condizioni di erogazione del servizio da parte degli esercenti di cui al comma 3;

- prevedere che il rapporto sull'attuazione del servizio a tutele graduali e sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di fornitura di energia elettrica per le piccole imprese che al 1° gennaio 2021 non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sia elaborato dall'Autorità entro 120 giorni dalla conclusione delle medesime procedure.

Parere alla Regione Piemonte in merito allo schema di legge relativo alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

Con la delibera 1° dicembre 2020, 512/2020/I/eel, l'Autorità ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 79/1999, in merito allo schema di regolamento regionale attuativo "Regolamento regionale recante: disciplina del canone regionale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e modifiche ai regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15 e 10 ottobre 2005, n. 6 in materia di canoni per uso di acqua pubblica", fatta salva la necessità di apportare al testo talune modifiche espressamente indicate nello stesso parere.

Parere al Ministro dello sviluppo economico sulla valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2019 e 2020

Con la delibera 22 dicembre 2020, 574/2020/I/eel, l'Autorità, nel trasmettere al Ministro dello sviluppo economico gli esiti della valutazione sugli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2019 e 2020, ha espresso il proprio parere favorevole ai seguenti interventi, relativamente ai quali erano stati previsti approfondimenti o espresse riserve nei pareri su precedenti schemi di Piano:

- intervento di interconnessione 220 kV Italia-Austria, codice 204-P;
- intervento HVDC (*High Voltage Direct Current*) Centro Sud-Centro Nord, codice 436-P, per cui, nei prossimi Piani di sviluppo, andrebbe anticipata la data di entrata in esercizio attualmente prevista al 2030;
- intervento HVDC Sicilia-Sardegna, parte del progetto con codice 723-P.

L'Autorità ha richiesto poi che:

- l'intervento di sviluppo relativo al secondo polo nell'ambito dell'interconnessione Italia-Montenegro, codice 401-P, sia separato dal primo polo e posto "in valutazione", ossia senza attività realizzative nell'orizzonte del Piano decennale;
- il progetto di interconnessione HVDC tra Italia e Slovenia, parte dell'intervento con codice 200-I, sia messo "in valutazione", ossia senza attività realizzative nell'orizzonte del Piano decennale.

CAPITOLO 2

L'Autorità ha posto le seguenti condizioni per il rilascio del nulla osta all'approvazione degli schemi di Piano 2019 e 2020 da parte del Ministro dello sviluppo economico:

- per l'intervento Sa.Co.I. 3 Sardegna-Corsica-Italia continentale, codice 301-P, che vengano adeguatamente valorizzati, a riduzione degli oneri per il sistema elettrico nazionale, il contributo da parte francese, come prefigurato da Terna, nonché gli eventuali contributi europei, che paiono auspicabili in relazione alle esternalità positive dell'intervento in materia di sicurezza di approvvigionamento per i sistemi elettrici insulari di Corsica e Sardegna e di innovazione per il sistema europeo;
- che la realizzazione dell'intervento di interconnessione Italia-Tunisia, codice 601-I, sia condizionata a un significativo finanziamento da parte della Commissione europea, da quantificarsi, come specificato nella richiesta di Terna di allocazione transfrontaliera dei costi, in almeno il 50% dei costi di investimento;
- che l'intervento di sviluppo HVDC Sicilia-Continente, parte del progetto con codice 723-P, sia separato dall'intervento di sviluppo HVDC Sicilia-Sardegna e sia oggetto di approfondimenti, in linea con la richiesta a Terna, da effettuare in tempi rapidi, senza pregiudizio per l'avvio o la prosecuzione dei procedimenti autorizzativi previsti, anche alla luce delle semplificazioni introdotte dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 76/2020.

L'Autorità ha, infine, chiesto di:

- raccomandare a Terna di presentare e di analizzare separatamente, nei futuri schemi di Piani di sviluppo, l'intervento relativo al secondo polo dell'interconnessione Italia-Montenegro e di non includere tale intervento nelle "reti base", ai fini delle analisi costi/benefici;
- richiedere a Terna di effettuare un'analisi costi/benefici del solo intervento HVDC Sicilia-Continente e di trasmettere all'Autorità, entro il 30 aprile 2021, un documento pubblicabile con ipotesi complete e risultati della predetta analisi;
- esprimere una valutazione negativa sulla metodologia per il calcolo del beneficio B13, come proposto nell'allegato metodologico allo schema di Piano 2019, e sulle metodologie per il calcolo dei benefici B20 e B21, come illustrate nell'allegato metodologico allo schema di Piano 2020, e di richiedere a Terna di aggiornare o rimuovere tali categorie di beneficio nei futuri Piani di sviluppo;
- segnalare nuovamente l'importanza della definizione di scenari di sviluppo coerenti e di natura cross-settoriale per i futuri Piani di sviluppo nei settori della trasmissione dell'energia elettrica e del trasporto del gas naturale e per l'analisi coordinata degli interventi ivi proposti;
- prevedere che Terna renda pubblici i dati e i risultati di dettaglio relativi agli scenari dello schema di Piano 2021, con una tempistica funzionale alla relativa consultazione pubblica;
- prevedere che Snam Rete Gas e Terna rendano pubblico, entro il 31 gennaio 2021, l'aggiornamento del documento congiunto di descrizione degli scenari da applicare nei Piani 2021 di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale e della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica.

Parere al Ministro dello sviluppo economico per l'aggiornamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale

Con la delibera 22 dicembre 2020, 575/2020/II/eel, l'Autorità ha espresso il proprio parere favorevole al Ministro dello sviluppo economico in merito all'inclusione nell'ambito della rete di trasmissione nazionale della *merchant line* a 150 kV Tirano (IT)-Campocologno (CH), come già previsto con la delibera 28 settembre 2007, 244/07, in accordo alle disposizioni del decreto del Ministro delle attività produttive del 21 ottobre 2005.

Rapporti con altre istituzioni ed enti

L'accresciuta complessità dei settori regolati e l'attribuzione all'Autorità, nel corso del tempo, di nuove competenze regolatorie si sono riflesse anche nei rapporti istituzionali, determinando l'intensificarsi delle interlocuzioni tra il regolatore nazionale e altre istituzioni o enti, come di seguito illustrato.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Nel corso del 2020, la Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità ha fornito supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – MATTM (oggi Ministero della transizione ecologica) ai fini dell'analisi economica dei Piani di gestione delle acque per il terzo ciclo di programmazione.

La direttiva quadro acque 2000/60/CE – al fine di garantire un'attuazione piena e coerente della disciplina eurounitaria per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione e delle acque costiere e sotterranee – ha previsto l'istituzione di distretti idrografici (art. 3) e la predisposizione del relativo Piano di gestione delle acque (PdGA)¹¹ (art. 13), con il quale ciascuno stato membro riferisce circa *"il contributo dei vari settori di impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici"* suddivisi *"almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica"* e *"tenendo conto del principio 'chi inquina paga'"* (art. 9, commi 1 e 2). Già a partire dal primo aggiornamento di detti Piani l'Autorità aveva supportato, per i profili di propria competenza, le autorità di distretto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella loro predisposizione, fornendo i dati e le informazioni in suo possesso relativi al recupero dei costi del servizio per il solo settore civile¹², ritenuti utili a supportare l'analisi economica che le autorità sono state chiamate a espletare per ottemperare agli obblighi della richiamata direttiva.

Il secondo aggiornamento dei PdGA, corrispondente al terzo ciclo di programmazione 2021-2027, ha previsto, tra le altre attività, la definizione di un Manuale operativo per l'analisi economica¹³, approvato con decreto direttoriale del richiamato Ministero – Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque n. 574/STA del 6 dicembre 2018, nel quale è stato individuato, tra l'altro, il set di informazioni relative all'uso idropotabile, e in particolare al servizio idrico integrato, nell'ottica di poter disporre di un corredo informativo coerente e completo entro il termine ultimo per la predisposizione delle pianificazioni, fissato al 2021. Nell'ambito dell'aggiornamento dei Piani, nel mese di ottobre 2020, l'Autorità ha trasmesso al MATTM, per ciascun distretto idrografico, un primo set rappresentativo di dati economici e tecnici (tra quelli previsti nel citato Manuale operativo) riferiti all'annualità 2016¹⁴, per i quali – essendo essi alla base delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 – sono state completate le necessarie verifiche di coerenza.

11 Il cronoprogramma dettato dalla UE prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva quadro e, successivamente, ogni sei anni (art. 13, comma 7).

12 Nello specifico, si tratta di dati di costo e dati tecnici validati e trasmessi dagli enti di governo dell'ambito nelle svariate raccolte dati predisposte dall'Autorità.

13 Il Manuale era stato redatto da uno specifico gruppo di lavoro, costituito da ARERA, Istat e CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), istituito nel 2016 dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in risposta alla formalizzazione da parte della Commissione europea, con la procedura EU Pilot 7304, di alcune eccezioni sull'applicazione dell'analisi economica da parte delle diverse autorità di distretto nella redazione dei pertinenti Piani di gestione valevoli per il precedente ciclo di programmazione.

14 Si tratta dei dati trasmessi dagli EGA nell'ambito delle istruttorie per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie di cui alla delibera 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr, e ai sensi della disciplina di Regolazione della qualità tecnica nel servizio idrico integrato (RQTI), di cui alla delibera 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr (le cui procedure di raccolta sono state definite con la determina 29 marzo 2018, 1/2018 – DSID).

CAPITOLO 2

Inoltre l'Autorità, nell'ambito del procedimento per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo di definire un quadro di regole certo e stabile, da applicarsi in modo uniforme e omogeneo da parte di tutti i gestori del servizio, ha proseguito l'interlocuzione con il MATTM per l'armonizzazione delle misure inerenti ai profili di qualità contrattuale e tecnica – oggetto della propria regolazione – con quanto previsto dai Criteri ambientali minimi (CAM)¹⁵, che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. Codice dei contratti pubblici.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Nel corso del 2020 si segnala – come facente capo direttamente alla Direzione Legale e Atti del Collegio dell'Autorità – un'attività di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: al riguardo si ricorda che, qualora un giudice di uno degli stati membri dell'UE sollevi, tramite rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione, una questione interpretativa su una norma comunitaria e qualora tale norma attenga a profili di competenza dell'Autorità, quest'ultima, mediante parere motivato, rappresenta al Ministero la sussistenza o meno di un interesse diretto dello Stato italiano a intervenire nel relativo giudizio. Nel corso del 2019 sono stati resi 10 pareri.

Ministero dello sviluppo economico

Nel corso del 2020, la Direzione Legale e Atti del Collegio dell'Autorità ha svolto un'ulteriore attività a carattere istituzionale, sempre riconnessa all'ambito europeo: a partire dalla fine del 2019, infatti, ha trovato piena applicazione la direttiva 2015/1535/UE, che impone agli stati membri che vogliano adottare regole tecniche da sottoporre a procedura di consultazione comunitaria la notifica agli altri stati perché possano fare le loro osservazioni; nell'ambito della collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico si è stabilito che le notifiche vengano prese in carico dall'Autorità, che formula quindi le proprie motivate osservazioni. Nel 2020 sono pervenute 23 richieste, sulle quali l'Autorità, in relazione ai propri ambiti di competenza, non ha prodotto osservazioni.

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Nel 2020 è proseguita la sinergica e proficua attività di collaborazione tra questa Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Come noto, tale collaborazione è già da tempo formalizzata nell'ambito del Protocollo quadro di intesa del 2012, che disciplina il coordinamento fra le due Autorità con riguardo agli interventi istituzionali nei settori di comune interesse. Il Protocollo quadro di intesa prevede, tra l'altro, scambi reciproci di pareri e avvisi, anche nell'ambito di indagini conoscitive o in relazione all'invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo su questioni di comune interesse e contempla iniziative congiunte in materia di *enforcement*, vigilanza e controllo dei mercati. Inoltre, per quanto attiene segnatamente alla tutela dei consumatori, con specifico riguardo alle pratiche commerciali scorrette nei settori regolati, la collaborazione e il coordina-

¹⁵ I Criteri ambientali minimi adottati dal decreto MATTM 13 febbraio 2014 risultano attualmente in revisione, a seguito dell'emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici – che, all'art. 34, prevede come obbligatorio l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali nella documentazione progettuale e di gara – e delle direttive che fanno parte del c.d. Pacchetto economia circolare.

mento istituzionale tra le due Autorità sono stati rafforzati dal Protocollo di intesa integrativo in materia di tutela del consumatore del 2014, che prevede, in particolare, la segnalazione reciproca, nell'ambito di procedimenti di diretta competenza, di casi di pratiche commerciali scorrette e di violazioni della normativa e/o della regolazione nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, nonché l'istituzione di un Gruppo di lavoro permanente, composto da membri designati da ciascuna delle due Autorità, che sovrintende e monitora costantemente l'attuazione del menzionato Protocollo di intesa integrativo.

La cooperazione e l'intervento complementare delle due Istituzioni si realizzano anche mediante il rilascio di pareri, da parte di questa Autorità, all'AGCM, nell'ambito dei procedimenti da quest'ultima avviati e riguardanti pratiche commerciali scorrette poste in essere nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, così come richiesto dal Codice del consumo. Il Codice del consumo prevede, infatti, che nei settori regolati AGCM eserciti i propri poteri sanzionatori, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Si segnala, a tale proposito, che nel periodo considerato l'Autorità ha rilasciato pareri in relazione a procedimenti avviati nei confronti di 5 operatori, relativi a tematiche di grande rilievo, evidenziando ad AGCM i profili di non conformità delle condotte contestate rispetto alle disposizioni regolatorie previste dalla stessa Autorità a tutela dei clienti e degli utenti finali. Le considerazioni espresse in tali pareri, unitamente agli esiti dell'istruttoria procedimentale, hanno consentito ad AGCM di accertare, per quanto riguarda il settore dell'energia, pratiche scorrette nell'ambito della fornitura di servizi di energia elettrica e gas, consistenti nella fatturazione di diverse voci di costo e penali per recesso non dovute dagli utenti, nell'omissione di informazioni rilevanti e trasparenti sulla natura di tali oneri, nonché nell'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas.

Per quanto riguarda il settore idrico, le condotte contestate all'operatore e riconosciute quali pratiche commerciali scorrette hanno riguardato l'attivazione automatica della copertura assicurativa per le perdite occulte di acqua; le omesse informazioni sull'esistenza della polizza assicurativa perdite occulte, sulle condizioni di utilizzo, sulle limitazioni della polizza, oltre che sulle modalità per attivarla e ottenere l'indennizzo in caso di perdita occulta; la mancata risposta alle istanze di recesso e di storno degli importi addebitati per il pagamento della polizza e il ritardo nella gestione delle istanze di ricalcolo delle fatture in caso di perdite occulte; nonché la mancata adozione di adeguate e tempestive misure informative in caso di perdite occulte.

Inoltre, l'Autorità ha collaborato con AGCM anche nell'ambito di una procedura di interpello preventivo di cui all'art. 37-bis del Codice del consumo in merito alla vessatorietà di alcune clausole che un operatore avrebbe successivamente utilizzato per contratti di somministrazione di gas metano. Anche in questo caso il parere reso dall'Autorità ha evidenziato profili di non conformità delle clausole esaminate con la disciplina regolatoria prevista in materia di recesso e ha portato al riconoscimento della vessatorietà di tali clausole da parte di AGCM.

Altre Autorità indipendenti

Nel 2020 ARERA ha interagito anche con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), in merito a tematiche legate alle frequenze e alle tecnologie di comunicazione utilizzate nei settori energetici.

Sono, altresì, proseguite le interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali, in merito al Portale Consumi – istituito da ARERA e reso operativo dal 1° luglio 2019 –, attraverso il quale i consumatori possono

CAPITOLO 2

accedere ai dati di consumo storici e alle principali informazioni tecniche e contrattuali relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari. Le interazioni con il Garante si sono concentrate sulle questioni legate alla possibilità di accesso ai dati storici dei clienti finali che forniscono il proprio consenso nei termini previsti dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

ISPRA

Nel corso del 2020 sono proseguite le attività tra l'Autorità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), volte a finalizzare un accordo quadro per favorire una più stretta e strutturata collaborazione istituzionale, che consentirebbe, tra l'altro, a entrambe le istituzioni di condividere le reciproche banche dati ai fini di una più efficace e coordinata azione nell'adempimento dei compiti a ciascuna attribuiti. In un'ottica di armonizzazione dell'azione amministrativa a vantaggio degli operatori del settore, nel 2020 l'interlocuzione istituzionale è stata indirizzata all'aggiornamento del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2021¹⁶, in coerenza con la nuova regolazione tariffaria introdotta dall'Autorità con la delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, e il relativo allegato, Metodo tariffario rifiuti 2018-2021 (MTR).

Guardia di Finanza

Fin dal 2001, sulla base di un Protocollo di intesa siglato tra le due istituzioni, l'Autorità si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza per le proprie attività di controllo e di ispezione. Con il tempo si è assistito a un progressivo ampliamento delle attività svolte in maniera congiunta.

Il Nucleo speciale beni e servizi, operativo presso il Comando Reparti speciali della Guardia di Finanza, svolge compiti di vigilanza espressamente dedicati ai settori regolati dall'Autorità. Il personale della Guardia di Finanza collabora con gli Uffici dell'Autorità in tutte le attività di sopralluogo ispettivo e ne svolge alcune in completa autonomia per conto dell'Autorità, con l'ausilio di esperti tecnici esterni. Negli ultimi anni, ispettori della Guardia di Finanza hanno affiancato i funzionari dell'Autorità anche nelle attività di controllo documentale avviate nell'ambito dei costi riconosciuti in tariffa e della tutela degli interessi dei consumatori. Il supporto del Nucleo riveste una sempre maggior rilevanza nel tempo, dato il numero crescente delle attività di controllo documentale svolte. Viste le specifiche competenze del Corpo e le potenziali importanti implicazioni in termini fiscali e/o di utilizzo di fondi pubblici, il supporto e la collaborazione della Guardia di Finanza risultano fondamentali per l'Autorità.

Per una descrizione dettagliata delle attività di controllo svolte in sinergia con la Guardia di Finanza nel 2020 si rimanda al Capitolo 10 di questo Volume.

¹⁶ Il Modello unico di dichiarazione ambientale, istituito con la legge 25 gennaio 1994, n. 70, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e avviati al recupero, nell'anno precedente alla dichiarazione. Il MUD per l'anno 2021 è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020. La scheda CG – Costi di gestione è stata ridisegnata in coerenza con l'MTR.

CTI

L'Autorità ha rinnovato per un ulteriore triennio (2021-2024) il Protocollo d'intesa con il Comitato termotecnico italiano energia e ambiente (CTI) per la predisposizione di linee guida, prassi di riferimento o norme tecniche necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni regolatorie introdotte nel settore del telecalore.

Il CTI, ente federato all'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione), è un'associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, a esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico, di competenza del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

La collaborazione con il CTI, nel corso del triennio, ha consentito la predisposizione di linee guida indispensabili per la corretta applicazione della disciplina introdotta dall'Autorità, con riferimento alla qualità del servizio (qualità del fluido termovettore; ricerca delle dispersioni del fluido termovettore e loro classificazione; pronto intervento ed emergenze).

Il Protocollo d'intesa prevede anche la possibilità di affidare al CTI incarichi per lo svolgimento di attività specifiche in campo normativo, funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità (per esempio, l'analisi delle condizioni tecniche di riferimento per la connessione di impianti di terzi alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento adottate in ambito europeo).

UNI

L'Autorità ha avviato le attività di collaborazione con l'Ente nazionale italiano di unificazione, nell'ambito del Protocollo di intesa approvato il 17 marzo 2020. Le attività previste sono finalizzate, tra l'altro, a integrare, per il settore dei rifiuti, le norme tecniche o le prassi di riferimento per gli aspetti più rilevanti nella qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, qualora si rendesse necessario.

Più nel dettaglio, nel 2020 l'attività si è focalizzata sul servizio di pronto intervento, con l'obiettivo di individuare quali situazioni di pericolosità segnalate dagli utenti siano da ricomprendere in tale servizio, definendone, altresì, le modalità di gestione. Con specifico riferimento al servizio di recupero dei rifiuti ingombranti, l'attività ha riguardato la fissazione dei criteri per la loro individuazione e le modalità di ritiro.

CIG

Nel corso del 2020 è proseguita l'attività di collaborazione con il Comitato italiano gas (CIG) su varie tematiche tecniche e di normazione relative al settore del gas, come pure è proseguita la collaborazione fra l'Autorità e il Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

CAPITOLO 2

Altri enti e istituzioni

Nel 2020 l'Autorità ha collaborato anche con altri enti, tra cui la già menzionata Cassa per i servizi energetici e ambientali; in particolare, a seguito di una comunicazione di quest'ultima, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva dai cui esiti sono scaturiti due procedimenti sanzionatori in materia di regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata allo Stato Città del Vaticano, nei confronti rispettivamente di un'impresa di distribuzione e di un esercente la vendita (cfr. Capitolo 10).

Inoltre, si è svolta un'interlocuzione con l'Organismo italiano di contabilità (OIC) in merito al trattamento contabile del costo degli impegni presentati nell'ambito dei procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Infine, è stata resa alla Corte dei conti una relazione in cui si illustrava quanto riportato in un esposto inerente alla condotta tenuta da un soggetto cui l'Autorità aveva comminato una sanzione.

Accountability, trasparenza e anticorruzione

Il Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità ha definito uno specifico obiettivo strategico (OS.5) dedicato alla trasparenza e all'integrità dell'azione amministrativa e al rafforzamento dell'*accountability* regolatoria, anche attraverso il contributo dell'Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento¹⁷. L'obiettivo prevede quattro linee principali di intervento: garantire maggiore accessibilità, comprensibilità e utilizzabilità delle misure di prevenzione della corruzione; rafforzare e ampliare le attività dell'Osservatorio, specie in ambito ambientale; sviluppare strumenti, anche semplificati, di analisi di impatto e di verifica *ex post* della regolazione; promuovere le *best practice* per la valutazione degli effetti della regolazione anche attraverso il supporto di esperti esterni.

In termini di *accountability* l'Autorità ha, tra l'altro, continuato a mantenere aperto uno specifico canale di interazione costante con gli *stakeholder* attraverso l'Osservatorio della regolazione – organismo costituito presso l'Autorità stessa e articolato in gruppi di lavoro settoriali –, promuovendo un sempre maggiore coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati; in osservanza alle indicazioni del Quadro strategico, nel corso del 2020 le attività dell'Osservatorio sono state estese anche alle associazioni rappresentative del settore dei rifiuti.

La trasparenza ha ormai consolidato il proprio *status* di principio informatore dell'agire pubblico e l'Autorità si sforza di perseguirla ai più elevati livelli e in maniera trasversale all'interno del proprio modello organizzativo. In termini operativi questo significa che ARERA garantisce l'accessibilità alle informazioni e ai dati a sua disposizione e adempie agli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa vigente. Le attività di accesso agli atti sviluppate nel 2020, unitamente alla costante attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi, hanno consentito all'Autorità di garantire la corrispondenza della propria azione alle disposizioni normative in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.

¹⁷ Istituito con la delibera 15 marzo 2015, 83/2015/A.

Accountability

Da sempre l'Autorità attribuisce rilevanza alla propria responsabilità di rendere conto delle scelte di indirizzo effettuate e degli interventi in tal senso realizzati (c.d. *accountability*). Per questo, anche nel 2020, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, non si è fermata l'attività di rendicontazione, sia nelle modalità "tradizionali", quali la *Relazione Annuale*, il Rapporto annuale alla Commissione europea e ad ACER e le altre forme di rapporti previsti per legge, sia attraverso strumenti più innovativi introdotti a tale scopo, *in primis* l'Osservatorio permanente della regolazione. Negli anni, l'Osservatorio è divenuto una piattaforma di confronto tra le associazioni di livello nazionale degli *stakeholder* su temi afferenti alla regolazione energetica e ambientale di competenza dell'Autorità.

L'attività dell'Osservatorio è stata anche finalizzata a valutare *ex post* l'efficacia dei provvedimenti adottati e gli impatti concretamente prodotti sui destinatari, ovvero a implementare in modo sistematico e permanente la funzione di Valutazione di impatto della regolazione (VIR). L'Osservatorio è chiamato, inoltre, a svolgere una funzione propulsiva dell'azione del regolatore, attraverso la formulazione di proposte in materie sottoposte alla regolazione dell'Autorità. Da ultimo, l'art. 3, comma 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 agosto 2019 ha istituito un'innovativa interazione fra l'Osservatorio e le attività di ricerca previste nel Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2019-2021, prevedendo che siano esaminati nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio alcuni fra i principali temi di ricerca afferenti al settore energetico. Il 13 maggio 2020, si è svolto il sesto incontro del forum plenario dell'Osservatorio in modalità di teleconferenza, in ragione della situazione epidemiologica in atto. Durante l'incontro sono state, per l'appunto, discusse le modalità di interazione fra le attività dell'Osservatorio e quelle previste nel Piano triennale della ricerca di sistema elettrico, nonché le misure e le azioni prioritarie, in riferimento all'efficienza energetica, per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Nel corso del 2020 si sono tenuti anche tre incontri dei gruppi di lavoro: uno del Gruppo sul gas, uno del Gruppo sul sistema idrico e uno del Gruppo sull'efficienza energetica. L'insieme delle attività dell'Osservatorio trova puntuale rendicontazione di dettaglio sulla pagina web del sito dell'Autorità a esso dedicata (www.arera.it/it/osservatorio/osservatorio_gruppi.htm).

Nel sistema di *accountability* dell'Autorità ha continuato, inoltre, a svolgere un ruolo fondamentale il consolidato strumento del processo di consultazione pubblica, funzionale al coinvolgimento dei soggetti interessati nella fase di ideazione dei provvedimenti regolatori generali.

Si segnala che nel corso dell'anno è stato, tra l'altro, intrapreso un percorso del tutto innovativo per il rafforzamento dell'interazione con gli *stakeholder*.

Un tema trattato particolarmente innovativo e di grande rilevanza per le politiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile è quello dello sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e degli aspetti tariffari connessi. Pur non essendo soggetto alla sua giurisdizione regolatoria, il servizio di ricarica dei veicoli elettrici interessa l'Autorità soprattutto per gli effetti che lo sviluppo dell'elettromobilità può comportare sulla rete di distribuzione; in tal senso l'Autorità ha avuto modo più volte, nel corso del 2020, di segnalare alle istituzioni interessate la rilevanza del tema *smart charging*.

CAPITOLO 2

In esito al documento per la consultazione 21 novembre 2019, 481/2019/R/eel, con la delibera 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, l'Autorità ha previsto la costituzione di tavoli tecnici con la partecipazione dei principali soggetti associativi portatori di interesse nei confronti della ricarica dei veicoli elettrici, allo scopo di valutare misure regolatorie in grado di rimuovere ostacoli di carattere tariffario alla diffusione della mobilità sostenibile.

Il "Focus group sulla ricarica dei veicoli elettrici" si è articolato in tre sottogruppi; le riunioni si sono svolte sia in modalità plenaria sia in sottogruppi, configurandosi come un "supplemento di consultazione" mirata a valutare in modo approfondito la fattibilità di alcune delle ipotesi di lavoro presentate nelle prime due fasi di consultazione.

Nell'ambito del sottogruppo "Ricarica privata", di particolare interesse è stato il tema inerente alla maggiore disponibilità di potenza prelevabile, ai fini di ricarica dei veicoli elettrici, nella fascia oraria notturna/festiva, in una logica – appunto – di *smart charging*. Nei sottogruppi è stata adottata una metodologia partecipativa ispirata alle analisi multi-criterio tipiche della metodologia AIR (Analisi di impatto della regolazione).

A conclusione dei lavori del Focus group è stata emanata la delibera 15 dicembre 2020, 541/2020/R/eel, che ha avviato una sperimentazione aderendo alla quale i clienti finali connessi in bassa tensione possono ottenere, a parità di potenza contrattualmente impegnata, una maggiore disponibilità di potenza prelevabile per la ricarica di veicoli elettrici, nella fascia oraria notturna/festiva, fino a un valore finale di potenza disponibile non superiore a 6 kW in luogo dei 3,3 kW tipicamente disponibili per i clienti domestici.

Nel corso del 2020 è stata posta anche particolare attenzione a divulgare e a illustrare ai soggetti interessati alcuni specifici provvedimenti e la loro attuazione, attraverso l'organizzazione di *webinar* e *workshop*¹⁸.

Audizioni periodiche

Le audizioni pubbliche periodiche, disciplinate dalla delibera 11 dicembre 2014, 603/2014/A, costituiscono uno dei passaggi fondamentali in cui si esprime l'*accountability* dell'Autorità.

Il 22 e 23 luglio 2020 si sono svolte, per la prima volta in modalità esclusivamente online, le audizioni periodiche finalizzate alla raccolta di osservazioni e proposte da parte degli *stakeholder* in materia di servizi pubblici e pandemia di Covid-19, con particolare riferimento alle possibili azioni regolatorie per fronteggiare gli effetti dell'emergenza e rimettere in moto i processi.

Sono stati circa 50 gli interventi in diretta da parte di rappresentanti delle associazioni di categoria (delle imprese e dei consumatori) e delle principali aziende italiane e internazionali del settore energetico e ambientale. A tali interventi è corrisposto l'invio di quasi altrettante memorie scritte, pubblicate e consultabili nel sito web istituzionale dell'Autorità.

¹⁸ Si vedano, in particolare: il *webinar* tenuto nel mese di luglio sul tema "Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19"; il *workshop* "Studio RSE sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche della Sardegna: discussione sulle osservazioni ricevute", svolto in ottobre; infine, il *webinar* "Ammodernamento colonne montanti: regolazione sperimentale e incentivi", tenuto in novembre.